

Allegato A alla Deliberazione n. 2 del 31.01.2012.

Il presente documento si compone di n. 7 pagine numerate consecutivamente da pag. 1 a pag. 7

REGOLAMENTO STRALCIO PER L'INDENNIZZO DEI DANNI DA FAUNA SELVATICA ALLE PRODUZIONI AGRICOLE E AL PATRIMONIO ZOOTECNICO

TITOLO I - FINALITÀ, NORME GENERALI E AMBITO DI APPLICAZIONE

art. 1

Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente disciplinare, nelle more dell'approvazione del Regolamento del Parco di cui all'Articolo 11 della legge 394/1991, regola ai sensi dell'articolo 15, comma 4, della stessa legge, le modalità per l'accertamento, la quantificazione, la liquidazione dell'indennizzo dei danni provocati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e al patrimonio zootecnico all'interno del territorio del Parco nazionale dell'Appennino tosco-emiliano.
2. Le presenti procedure si applicano all'interno del territorio del Parco nazionale dell'Appennino tosco-emiliano così come perimetrato con D.P.R. 2 agosto 2010 "Nuova perimetrazione del Parco nazionale dell'Appennino tosco-emiliano".
3. Agli oneri di cui al presente disciplinare si fa fronte con apposito capitolo di bilancio la cui dotazione, adeguata al prevedibile fabbisogno, è annualmente determinata dal Consiglio Direttivo del Parco, anche sulla base delle indicazioni riportate nella relazione tecnica annuale di cui al comma 2° del successivo art. 2 del presente disciplinare.

art. 2

Indirizzi generali

1. Il presente regolamento opera in modo integrato con le seguenti disposizioni legislative regionali:
 - Legge Regionale 15 febbraio 1994, n. 8 "DISPOSIZIONI PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ VENATORIA"
 - art. 17 "Danni alle attività agricole" (sostituito da art. 14 L.R. 16 febbraio 2000, n. 6 "Modifiche alla L.R. 15 febbraio 1994, n. 8 Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio venatorio", in seguito sostituite lettere a) e b) comma 1 da art. 10 L.R. 27 luglio 2007, n. 16 "Modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale 15 febbraio 1994, n. 8 Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria e successive modifiche";
 - art. 18 "Fondo per i danni" (già sostituito da art. 15 L.R. 16 febbraio 2000, n. 6 "Modifiche alla L.R. 15 febbraio 1994, n. 8 Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio venatorio" e poi da art. 5 L.R. 12 luglio 2002, n. 15 "Disciplina dell'esercizio delle deroghe previste dalla Direttiva 79/409/CEE - Modifiche alla Legge Regionale 15 febbraio 1994, n. 8 Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria";
 - art. 12 "Valorizzazione ambientale e faunistica dei fondi rustici" (modificata lett. f del comma 2 da art. 9 L.R. 16 febbraio 2000 n. 6 "Modifiche alla L.R. 15 febbraio 1994, n. 8 Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio venatorio" in seguito modificato comma 1 da art. 7 L.R. 27 luglio 2007, n. 16 "Modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale 15 febbraio 1994, n. 8 Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria e successive modifiche";
 - Delibera di Giunta - n. 701/2008 - approvata il 19/5/2008 "Nuove direttive relative alle modalità di funzionamento del fondo destinato ai contributi per la prevenzione e per l'indennizzo dei danni di cui all'art. 18 della LR 8/1994 come modificata dalla LR 16/2007"
 - Legge Regionale 7 aprile 2000, n. 27 "NUOVE NORME PER LA TUTELA ED IL CONTROLLO DELLA POPOLAZIONE CANINA E FELINA"
 - Art. 26 "Contributi";
 - Delibera Consiliare n. 416/2002 che definisce la misura e i criteri di erogazione dei contributi da destinare agli imprenditori agricoli che hanno subito perdite di capi di bestiame causate da animali predatori;
 - Delibera Assembleare n. 32/2005 che, modificando la Delibera 416/2002, semplifica l'erogazione dei suddetti contributi;

- Delibera Assembleare - n. 207/2008 recante "Definizione della misura e dei criteri di erogazione dei contributi da destinare agli allevatori e alle aziende agricole ai sensi della LR. 27/2000";
- D. Lgs. 146/2001 recante "Attuazione della Direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti;
- Reg. CE 1774/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 3 ottobre 2002 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano;
- Legge Regionale Toscana 31 agosto 1994, n. 72 "Danni causati al patrimonio zootecnico da animali predatori o da eventi meteorici. Delega di funzioni e finanziamenti regionali."
 - Art. 5 "Procedimento per la richiesta di contributi per interventi di prevenzione e di miglioramento in allevamento"
- Legge Regionale Toscana 4 febbraio 2005, n. 26 "TUTELA DEL PATRIMONIO ZOOTECONICO SOGGETTO A PREDAZIONE" (Testo integrato con le successive modifiche);
 - Decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 maggio 2006, n. 15/R "Regolamento di attuazione della legge regionale 4 febbraio 2005, n. 26 (Tutela del patrimonio zootecnico soggetto a predazione)";
 - Decreto del Presidente della Giunta Regionale - 11 marzo 2009, n. 8 Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 maggio 2006, n. 15/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 4 febbraio 2005, n. 26 «*Tutela del patrimonio zootecnico soggetto a predazione*»)
- Legge Regionale Toscana 12 gennaio 1994, n. 3 "NORME PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA OMEOTERMA E PER IL PRELIEVO VENATORIO" (Testo integrato con le successive modifiche):
 - Art. 28 ter "Indennizzo dei danni causati dagli ungulati"
 - Art. 12 "Attività dell'ATC"
 - Legge Regionale n. 17 del 09-04-2009 "Modifiche alla legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio")"
 - Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 26 luglio 2011, n. 33/R "Regolamento di attuazione della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio")"

2. Entro il 31 marzo di ogni anno, con riferimento a quello precedente, viene sottoposta all'esame della Giunta del Parco, da parte del personale afferente all'Ufficio Conservazione della natura e delle risorse agro-zootecniche, una sintetica relazione tecnica contenente il rendiconto degli interventi effettuati, una sintesi dell'attività svolta nell'ambito del regolamento ed eventuali proposte per migliorarne l'efficacia;

art. 3

Prezzari di base per la quantificazione del danno

1. Al fine di determinare una base omogenea per la quantificazione dei danni vengono impiegati i prezzari pubblicati da ISMEA (Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo - Alimentare) ai sensi della legge 2/6/1988 n. 218 (Decreto 20/7/1989 n. 298 e Decreto 19/8/1996 n. 587). Per la quantificazione dei danni al patrimonio zootecnico in particolare vengono impiegati i prezzari (valori rimborsi animali) aggiornati ogni due settimane da ISMEA e contenenti quotazioni minima e massima della razza, suddivisa per categorie, dalle quali verrà desunto, ai fini dell'indennizzo, il valore medio di mercato.

In assenza di quotazioni ISMEA relative al prodotto agricolo e/o al capo di bestiame da indennizzare viene fatto riferimento alle mercuriali pubblicate dalle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA), di riferimento per l'area in cui si è verificato il danno.

TITOLO II - DANNI ALLE PRODUZIONI AGRICOLE

art. 4

Danni ammessi a indennizzo

1. Sono ammessi ad indennizzo i danni irreversibili a:
 - a) coltivazioni erbacee (frumento, orzo, avena, mais, patate, ortaggi, ecc.);
 - b) coltivazioni orticole;
 - c) medicaie e altre colture foraggere;

- d) pascoli, purché in attualità d'uso;
- e) prati e pascoli, purché sia fatto almeno uno sfalcio per la effettiva produzione di foraggio;
- f) colture arboree da frutto, purché non in stato di abbandono e quindi siano eseguite le ordinarie operazioni colturali;

2. Sono ammessi altresì ad indennizzo i danni alle produzioni orticole e frutticole ad uso familiare.

art. 5 **Quantificazione dell'indennizzo**

1. L'ammontare dell'indennizzo relativo al danno è calcolato sulla mancata produzione vendibile accertata a seguito del danno o dell'eventuale deprezzamento del prodotto, nonché sui costi di ripristino delle opere danneggiate.

2. L'indennizzo è soggetto a:

- a) riduzione del 25% del valore dei danni nel caso di mancata adozione di sistemi di difesa che fossero stati prescritti, concordati ed eventualmente finanziati dall'Ente Parco, ove possibili, nel provvedimento di concessione dell'indennizzo di un precedente danno avvenuto nel medesimo luogo e a carico del medesimo appezzamento. Tale riduzione è maggiorata al 50% nell'eventualità di un ulteriore caso di danno senza che siano stati adottati gli eventuali sistemi di difesa prescritti ed eventualmente finanziati dal Parco ed è fatta pari al totale in eventuali casi successivi;
- b) riduzione del 20% per danni arrecati a colture che usufruiscono delle agevolazioni ai sensi del Regolamento Comunitario 1765/92 e ss.mm.ii.

4. Sono ammesse a risarcimento le spese di ripristino per le opere danneggiate, previa adeguata documentazione.

ART. 6 **Domanda**

1. Le domande di indennizzo per i danni alle produzioni agricole vanno presentate da parte del proprietario o del conduttore del fondo all'Ente Parco in tempo utile per l'accertamento del danno e pertanto almeno 20 gg prima delle operazioni di ripristino o della raccolta anche parziale del prodotto.

2. Nella domanda presentata in carta libera, preferibilmente su apposito modulo disponibile presso la Sede del Parco, gli Uffici periferici e i Comandi Stazione del Corpo Forestale dello Stato afferenti al CTA del Parco, il richiedente dovrà indicare:

- a) le proprie generalità, il recapito e la forma di possesso del terreno ove si è verificato il danno;
- b) l'ubicazione del fondo e la sua superficie complessiva;
- c) nel caso di colture o di pascoli:
 - fornire notizie sulla coltura danneggiata: ubicazione, qualità, numero delle piante colpite, superficie danneggiata, superficie totale, causa del danno e quantificazione presunta;
 - data o periodo in cui avverrà il ripristino;
 - le forme di protezione e/o di prevenzione eventualmente adottate.

3. Le richieste presentate successivamente alle operazioni di ripristino non daranno diritto al riconoscimento del risarcimento.

4. La mancata produzione dei dati e dei documenti previsti, nonché la presentazione della domanda in tempi che non consentono la valutazione del danno prima che avvenga il raccolto del prodotto, implicano la decadenza del diritto all'indennizzo del danno. Il richiedente è inoltre tenuto a fornire la propria reperibilità ai fini del sopralluogo da parte del personale preposto.

art. 7 **Accertamento del danno**

1. Il danno viene accertato mediante sopralluogo, preventivamente concordato con il richiedente, il quale potrà autonomamente richiedere l'intervento di un tecnico di sua fiducia.

2. Il sopralluogo avviene nel tempo utile indicato nella domanda e comunque entro 10 giorni dalla ricezione della stessa. Nel caso si renda necessario un rinvio o una sua ripetizione per effettuarlo in una

fase vegetativa in cui l'accertamento dell'entità del danno risulti più accurata, le parti concordano la data, dandone atto nell'apposito verbale. Il rinvio o la ripetizione del sopralluogo sposta la decorrenza dei termini di cui all'art. 15, comma 4° della Legge 394/91, di un uguale numero di giorni.

3. Il danno viene accertato e valutato da un tecnico qualificato in possesso del titolo di laurea in scienze agrarie o forestali o di perito agrario o di agrotecnico, dipendente o incaricato dall'Ente Parco.

4. Per ogni accertamento viene redatto un verbale su modulistica predisposta dall'Ente Parco.

5. Il verbale relativo al sopralluogo per l'accertamento dei danni alle produzioni agricole deve indicare:

- il titolo di possesso e l'ubicazione catastale delle particelle interessate;
- la descrizione dello stato colturale generale (tipo di coltura, fase vegetativa, cure colturali, eventuali altri danni subiti per cause diverse da quelle faunistiche, ecc.);
- la descrizione del danno (cause, tipo di danno, possibilità di recupero spontaneo da parte della coltura, possibilità di ripristino della coltura, ecc.);
- le eventuali misure di prevenzione adottate o non adottate se concordate in occasione di precedenti accertamenti di danni o se prescritti dall'amministrazione;
- eventuali altri elementi utili per il procedimento estimativo.

6. Il proprietario/conducente del fondo che inoltra la richiesta di indennizzo deve facilitare le operazioni di sopralluogo per ciò che riguarda la rapida ed esatta individuazione del terreno su cui è ubicata la coltura danneggiata.

7. Il verbale viene sottoscritto dal tecnico del parco (dipendente o incaricato) di cui al comma 3 e dal richiedente anche in caso di disaccordo e dall'Agente del CTA/CFS o della Stazione Forestale che abbia eventualmente partecipato all'accertamento del danno. Il verbale viene redatto anche in caso di insussistenza del danno.

8. Nel caso in cui il danneggiato, in mancanza di accordo, non sottoscriva il verbale di accertamento dei danni potrà essere presentata una controperizia firmata da un tecnico abilitato entro e non oltre 30 giorni dall'ultimo sopralluogo. Trascorso tale termine senza che sia stata presentata la controperizia, si provvederà alla quantificazione del danno esclusivamente in base alla perizia effettuata per conto dell'Ente Parco.

9. Copia del verbale di accertamento viene rilasciata al richiedente.

10. Il tecnico esegue gli eventuali ulteriori accertamenti catastali che si rendessero necessari, presso gli uffici competenti.

11. Nel caso in cui il tecnico dell'Ente Parco e il tecnico eventualmente incaricato del sopralluogo dalla parte lesa siano concordi nell'accertamento del danno tale verbale avrà valore definitivo, precludendo successivi ricorsi.

ART. 8 **Quantificazione del danno**

1. La quantificazione economica del danno viene effettuata dal tecnico dell'Ente Parco (dipendente o incaricato), che provvede a redigere entro 15 giorni dalla data dell'ultimo sopralluogo un'istruttoria, da allegare al verbale di accertamento, contenente il procedimento di stima e la relativa quantificazione economica.

2. La quantificazione del danno viene di norma espressa in percentuale rispetto alla produzione prevista, detratte le quote percentuali di danno attribuibili ad altre cause quali grandine, gelo, neve, vento, fitopatie, insetti nocivi, carenze di cure colturali, ecc. secondo i metodi "Frutti pendenti" o "Anticipazione colturali".

3. Per la stima dei danni in cui vengono applicati i prezzi dei prodotti oggetto di danno si farà riferimento al prezzario dei prodotti agricoli di cui al precedente art. 3.

4. Copia del verbale e della relazione vengono trasmessi agli organi dell'Ente Parco per il provvedimento di esame e liquidazione dell'indennizzo.

TITOLO IV - DANNI AL PATRIMONIO ZOOTECNICO

ART. 9
Danni ammessi a risarcimento

1. Ai fini del presente regolamento sono ammessi a indennizzo i danni a carico di Bovini, Ovini, Caprini, Suini, Equidi e Cervidi.
2. Sono ammessi a indennizzo i danni a carico del patrimonio zootecnico cagionati da canidi, fatto salvo il caso in cui la responsabilità del danno sia attribuita inequivocabilmente a cani padronali.
3. Sono ammessi a indennizzo i danni di cui al precedente comma 2 accertati con certificato del Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria competente per territorio oppure da medico veterinario incaricato dall'Ente Parco e consistente in danni diretti quali morte e ferite gravi.
4. Non sono ammessi a indennizzo i danni al patrimonio zootecnico nei seguenti casi:
 - assenza della carcassa dell'animale morto;
 - presenza di resti dell'animale insufficienti per poter procedere alla regolare certificazione del Veterinario di cui all'art. 11 e alla redazione del successivo verbale di accertamento danni;
 - nel caso gli animali predati stessero pascolando al di fuori dei termini temporali per la monticazione.

ART. 10
Misura degli indennizzi

1. L'indennizzo è fissato nella misura del danno subito ed è comprensivo del contributo per gli oneri sostenuti per lo smaltimento e distruzione delle spoglie, valutato in € 100,00 ad attacco, qualora siano documentati i costi sostenuti a tal fine dal proprietario degli animali.
2. L'ammontare dell'indennizzo è soggetto a:
 - a) riduzione del 25% del valore dei danni, nel caso di mancata adozione di adeguati sistemi di difesa, ove siano stati prescritti dall'Ente Parco;
 - b) tale riduzione è maggiorata al 50% ove, nonostante le prescrizioni dell'Ente Parco nel provvedimento di concessione di eventuali indennizzi per danni precedentemente subiti, non siano ancora stati adottati adeguati sistemi di prevenzione;
 - c) l'indennizzo non è dovuto qualora si tratti almeno del terzo episodio di danno senza che si sia provveduto ad adottare alcun sistema di prevenzione prescritto dall'Ente Parco;
3. Le riduzioni di cui al comma 2, lett. "b" e "c", non si applicano nel caso in cui il richiedente abbia chiesto, ma non ancora ottenuto, un contributo dalle amministrazioni competenti per territorio e/o dall'Ente Parco ai sensi delle norme di cui all'art. 2, per migliorare le misure di prevenzione dall'attacco di animali predatori.

ART. 11
Accertamento del danno

1. Il titolare o conduttore dell'allevamento, entro 24 ore dal verificarsi dell'evento dannoso, ovvero dalla scoperta degli effetti dello stesso, deve avvisare l'Ente Parco che provvederà a concordare con il proprietario i termini del sopralluogo e ad avvisare il medico veterinario di cui al precedente art. 9 comma 3.
2. Il veterinario che procede all'accertamento dei danni, anche con più sopralluoghi accompagnato da personale dipendente o incaricato dall'Ente Parco, rilascia all'allevatore idonea certificazione attestante:
 - a) che il danno è conseguenza dell'attacco di canidi;
 - b) il tipo di predatore, quando le condizioni ne consentano il riconoscimento;
 - c) il numero degli animali uccisi o feriti distinti per specie, razza, età, peso vivo e funzione;
 - d) il numero dei contrassegni sanitari e delle marche auricolari laddove previste per legge;
 - e) l'eventuale iscrizione al libro genealogico risultante da marca auricolare;
 - f) la località e la data dell'evento.
3. Il titolare o conduttore dell'allevamento è tenuto a provvedere allo smaltimento delle carcasse degli animali uccisi da predatori secondo le modalità indicate dalla norme vigenti in materia.

ART. 12
Richiesta di indennizzo

1. La richiesta di indennizzo per i danni agli allevamenti di cui all'art. 10 va presentata all'Ente Parco nazionale dell'Appennino tosco-emiliano entro e non oltre 20 giorni dall'evento dannoso ovvero dalla scoperta degli effetti dello stesso.

2. Nella domanda presentata preferibilmente su apposito modulo disponibile presso la Sede del Parco, gli uffici periferici e i Comandi Stazione del Corpo Forestale dello Stato afferenti al C.T.A. del Parco nazionale dell'Appennino tosco-emiliano, il richiedente dovrà indicare:

- le proprie generalità;
- la forma di possesso degli animali allevati;
- l'ubicazione dell'allevamento;
- il numero delle marche in contrassegno, laddove prescritte per legge e/o di iscrizione al libro genealogico risultante da marca auricolare;

3. Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- a) la certificazione del Veterinario di cui all'art. 11 relativa all'accertamento avvenuto in uno o più sopralluoghi;
- b) eventuale copia dei certificati di iscrizione al libro genealogico dei capi danneggiati.

4. Non si darà corso alle domande compilate irregolarmente o non in possesso di tutte le informazioni previste al comma 2, salvo provate motivazioni.

ART. 13
Quantificazione del danno

1. Il Veterinario di cui al precedente art. 9 comma 3 predispose un'istruttoria che evidenzia i seguenti elementi:

- a) caratteristiche dei capi perduti, facendo riferimento per la valutazione dei capi uccisi allo specifico prezzario di cui all'art. 3 del presente regolamento, evidenziando le caratteristiche della predazione in relazione allo stato dei luoghi, della conoscenza di presenze faunistiche suscettibili di provocare l'attacco e di elementi utili a ricostruire lo scenario della predazione stessa;
- b) eventuali eventi dannosi segnalati nella medesima località e a carico del medesimo allevamento;
- c) nel caso il richiedente non abbia adottato sistemi di prevenzione adeguati e non abbia richiesto di adottarli, illustrazione delle condizioni dell'allevamento e proposta delle misure di prevenzione concordate con il richiedente e, in caso di disaccordo, eventualmente da prescrivere nel provvedimento di concessione dell'indennizzo;
- e) calcolo degli indennizzi secondo le modalità di cui al precedente art. 11.

3. Copia dell'istruttoria viene trasmessa agli organi dell'Ente Parco per i provvedimenti di esame e liquidazione dell'indennizzo.

TITOLO V - PROCEDIMENTO PER LIQUIDAZIONE DEGLI INDENNIZZI E RISARCIMENTI

Art. 15
Liquidazione dell'indennizzo

1. Entro 60 giorni dalla ricezione, il Parco con proprio atto si esprime sull'istruttoria, confermando le risultanze della perizia e della istruttoria oppure decidendo in modo difforme, ma motivato.

2. Il provvedimento di concessione o diniego dell'indennizzo, è relativo ad una o più richieste, purché raggruppate secondo le seguenti tipologie di danno:

- a) liquidazione dell'indennizzo per i danni alle produzioni agricole;
- b) liquidazione dell'indennizzo per i danni al patrimonio zootecnico;

3. Per i provvedimenti che prevedono l'erogazione immediata di somme, l'Amministrazione provvede all'effettivo pagamento nei 30 giorni successivi dalla data di esecutività dell'atto.

ART.16
Norme finanziarie

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente regolamento, si fa fronte con apposito capitolo del bilancio dell'Ente Parco nazionale dell'Appennino tosco-emiliano.